DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1974

che modifica la direttiva della Commissione, del 26 marzo 1973, relativa all'applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969, concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo

(74/508/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (1), notificata per ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 28,

considerando che essa stessa ha adottato il 26 marzo 1973 la direttiva relativa all'applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 precitata (4), prevedendone all'articolo 7 l'entrata in vigore, al più tardi sei mesi dopo la notificazione;

considerando che la notificazione ha avuto luogo il 6 aprile 1973;

considerando che da tempo è dinanzi al Consiglio una proposta della Commissione per la modifica della direttiva del 4 marzo 1969, mirante ad assicurare un identico regime doganale, da una parte, ai prodotti che sono importati direttamente sotto il beneficio delle franchigie tariffarie basate sulla persona del destinatario o sulla destinazione particolare di questi prodotti e, dall'altra, ai prodotti ottenuti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo che hanno lo stesso destinatario o la stessa destinazione; che tale proposta riveste particolare interesse per alcuni importanti settori industriali comunitari;

considerando che l'entrata in vigore della predetta direttiva d'applicazione alla data prevista dall'articolo 7 comporterebbe l'adozione di una procedura di cooperazione doganale che, in caso di approvazione della proposta di direttiva che modifica l'articolo 13 della direttiva del 4 marzo 1969, risulterebbe essere senza oggetto per quanto riguarda le consegne, da parte del titolare dell'autorizzazione del perfezionamento attivo, dei prodotti di questi settori industriali alle condizioni sopra previste;

considerando che lo stato delle delibere sulla proposta di direttiva che modifica l'articolo 13 non consente di prevedere tale modifica in un prossimo avvenire;

considerando che il termine imposto agli Stati membri per l'entrata in vigore delle misure previste dalla direttiva d'applicazione del 26 marzo 1973 è stato già prorogato da 6 a 12 mesi dalla direttiva della Commissione del 5 ottobre 1973 (1); che tale termine è stato già prorogato sino al 1° ottobre 1974 dalla direttiva della Commissione, del 27 marzo 1974 (2);

considerando che, per i motivi sopra esposti, una proroga di tale termine sino al 30 settembre 1975 si rivela necessaria;

considerando che, in mancanza di parere conforme del Comitato del Perfezionamento attivo, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni previste in materia conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, 3° comma a) della direttiva in questione del Consiglio, del 4 marzo 1969; che in applicazione delle disposizioni di detto articolo, paragrafo 3 lettere b) e c), la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare e che, al termine di un periodo di tre mesi a partire dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7 della direttiva della Commissione, del 26 marzo 1973, relativa all'applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969, concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, è modificato come segue:

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 120 del 7. 5. 1973, pag. 17.

(1) GU n. L 297 del 25. 10. 1973, pag. 30.
(2) GU n. L 108 del 22. 4. 1974, pag. 25.

« *Articolo 7*

Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore dei provvedimenti necessari in modo che le misure relative siano applicate per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° ottobre 1975. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI